

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 165

20 giugno 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- * Regolamento (CEE) n. 1469/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo alla concessione di un aiuto speciale in favore di alcuni tabacchi utilizzati per la fasciatura di sigari 1
 - * Regolamento (CEE) n. 1470/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, che fissa, per il raccolto 1974, gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia 3
-

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

74/295/Euratom:

- * Decisione del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla costituzione dell'impresa comune Hochttemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 7

74/296/Euratom:

- * Decisione del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune Hochttemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) 14

74/297/CEE:

- * Direttiva del Consiglio, del 4 giugno 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto) 16

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1469/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativo alla concessione di un aiuto speciale in favore di alcuni tabacchi utilizzati per la fasciatura di sigari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio è stata istituita dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾; che il regime dei prezzi definito dagli articoli da 2 a 7 di tale regolamento era applicabile per la prima volta al raccolto 1970;

considerando che, prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati, la maggior parte del tabacco prodotto nella Comunità beneficiava di una garanzia di prezzo accordata dall'organizzazione nazionale del mercato per consentire lo smercio dei tabacchi raccolti anteriormente al 1970;

considerando che, per alcune varietà che non beneficiavano delle garanzie offerte dall'organizzazione nazionale del mercato, il passaggio al regime comune ha sollevato talune difficoltà; che, per le varietà Round Tip, Scafati e Sumatra I, il ribasso dei prezzi registrato negli scambi internazionali per i tabacchi di tale tipo utilizzati per la fasciatura dei sigari ha in effetti ostacolato lo smercio dei quantitativi raccolti in Italia prima dell'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 727/70 ed ha provocato la formazione di giacenze;

considerando che in queste condizioni lo smercio di tali giacenze, che sono escluse dal beneficio del premio previsto dall'organizzazione comune dei mercati, ha comportato per i trasformatori delle perdite rilevanti i cui effetti sono ricaduti sui produttori; che, per rimediare a tale situazione, è opportuno ga-

rantire con la concessione di un aiuto lo smercio di questi quantitativi residui a condizioni comparabili a quelle offerte dall'organizzazione comune dei mercati; che a tal fine, poiché i tabacchi in questione hanno subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, è opportuno accordare l'aiuto ai trasformatori di questi tabacchi;

considerando che, per controllare la fondatezza delle singole domande di aiuto, è necessario limitare la concessione di quest'ultimo ai quantitativi registrati presso le competenti autorità italiane;

considerando che l'importo dell'aiuto può essere determinato partendo dall'importo fissato per il tabacco in foglia del raccolto 1970, adeguato al tabacco in colli in funzione dei costi di trasformazione, e diminuendo l'importo così ottenuto di una percentuale che rappresenti la differenza normale tra i prezzi del tabacco realizzati nel 1970 e quelli realizzati gli anni precedenti;

considerando che, in deroga al regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 847/72 ⁽⁴⁾, è opportuno che le spese effettuate dalla Repubblica italiana in questo settore vengano finanziate dal Fondo nell'ambito del periodo di contabilizzazione 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il tabacco in colli delle varietà Round Tip, Scafati e Sumatra I dei raccolti 1968 e 1969 prodotto nella Comunità è concesso, per i quantitativi regi-

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. 34 del 27. 3. 1964, pag. 586/64.

⁽⁴⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 4.

strati presso le autorità competenti dello Stato membro interessato, un aiuto speciale alle persone fisiche o giuridiche che ne abbiano curato la prima trasformazione e il condizionamento.

2. L'aiuto è di 4,449 unità di conto per chilogrammo di tabacco in colli.

Articolo 2

In deroga agli articoli 5 e 6 del regolamento n. 17/64/CEE, la spesa sostenuta dalla Repubblica italiana per il tabacco di cui all'articolo 1 che si trovava in giacenza al momento della messa in applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70 è finanziata dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia nell'ambito del periodo di

contabilizzazione 1970. A tal fine, le disposizioni regolamentari relative a detto periodo si applicano a tale spesa.

Articolo 3

Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare quelle che prevedono i mezzi amministrativi di controllo, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 727/70.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/74 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

che fissa, per il raccolto 1974, gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato per ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il premio concesso agli acquirenti di ciascuna delle varietà di tabacco in foglia deve garantire il conseguimento del prezzo d'obiettivo e lo smercio di tabacco prodotto nella Comunità ;

considerando che, a tal fine, il premio deve essere fissato ad un importo che si compone per ogni varietà di un elemento fissato tenendo conto delle possibilità di smercio sul mercato comunitario e, all'occorrenza, dell'influenza dell'evoluzione dei prezzi dei tabacchi importati, nella misura e per quanto questi tabacchi si possano sostituire e possano entrare in concorrenza con quelli prodotti nella Comunità, e di un elemento forfettario che permetta di assicurare la realizzazione della garanzia di prezzo e di reddito, nonché lo smercio del tabacco comunitario ;

considerando che, nel fissare l'importo del premio per il tabacco in foglia, occorre valutare le possibilità di smercio dei tabacchi in colli ; che è opportuno a tal fine prendere in considerazione le spese risultanti, per ciascuna varietà, dalla prima trasformazione e dal condizionamento ; che tali spese devono corrispondere a quelle sostenute da imprese ben gestite installate nella Comunità ; che è altresì opportuno tener conto, per ogni varietà, delle perdite medie di peso risultanti dalle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento ;

considerando che l'importo del premio valido, in linea di massima, per tutti i tabacchi della varietà in questione deve essere fissato, per ciascuna delle varietà della produzione comunitaria e per la qualità di riferimento corrispondente, per chilogrammo di tabacco in foglia che non ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento ;

considerando che l'applicazione di tali norme e criteri alla situazione del mercato nel settore del tabacco greggio induce a fissare il premio sulla base dei prezzi del tabacco in colli ; che in effetti gli scambi internazionali hanno per oggetto tale tabacco ; che è quindi opportuno prendere in considerazione il prezzo del tabacco in colli prodotto nei paesi terzi e nella Comunità ; che per il tabacco prodotto nella Comunità tale prezzo può essere calcolato applicando al prezzo d'obiettivo fissato per ciascuna varietà di tabacco in foglia un coefficiente che rappresenta la perdita di peso risultante dalla prima trasformazione e dal condizionamento, e maggiorandolo di un importo corrispondente ai costi specifici di trasformazione e di condizionamento ;

considerando che il prezzo di costo così calcolato del tabacco in colli prodotto nella Comunità è superiore al prezzo che renderebbe lo stesso tabacco competitivo rispetto ai prezzi di tabacchi importati che possono essergli sostituiti ; che il premio concesso agli acquirenti del tabacco prodotto nella Comunità ha lo scopo di permettere a questi ultimi di versare ai produttori di tabacco in foglia un prezzo che raggiunga il livello del prezzo d'obiettivo ;

considerando che l'importo della differenza tra il prezzo calcolato e il prezzo di costo è stato stabilito nella fase del tabacco in colli ; che è opportuno riportarlo alla fase del tabacco in foglia operando una conversione analoga a quella sopra descritta ;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 consente, eccezionalmente, di fissare il premio ad un importo maggiore o minore di quello normalmente applicabile all'insieme dei tabacchi di una determinata varietà ; che è opportuno ricorrere a tale facoltà per la qualità inferiore della varietà Virgin SCR, il cui

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

valore è nettamente inferiore a quello della qualità di riferimento ;

considerando che l'aumento del prezzo d'obiettivo e delle spese di prima trasformazione e di condizionamento per il raccolto 1974 potrebbe determinare un aumento corrispondente dell'importo del premio ; che l'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale nel 1973 permette tuttavia di concludere che gli obiettivi che si vogliono perseguire con il premio saranno raggiunti mantenendone gli importi, ad eccezione di tre varietà, al livello fissato per il raccolto 1973,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Per il raccolto 1974, gli importi del premio concesso agli acquirenti di tabacco in foglia, e menzionato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70, sono fissati nell'allegato.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

ALLEGATO

Importo del premio per chilogrammo di tabacco in foglia

Numero d'ordine	Varietà	Importo u.c./chilogrammo
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	1,338
2	Badischer Burley E	1,335
3	Virgin SCR	1,200 (1)
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati	1,048
5	Nijkerk	1,119
6	Burley (Burley × Bel)	0,917
7	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	1,002
8	a) Philippin b) Petit Grammont (Flobecq) c) Burley (Ergo × 6410 e Ergo × Bursana)	0,697
9	a) Semois b) Appelterre	0,876
10	Bright	1,118
11 a)	Burley I	0,688
11 b)	Maryland	0,848
12	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	0,546

Numero d'ordine	Varietà	Importo u.c./ chilogrammo
13	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	1,180
14	Beneventano	0,805
15	Xanti-Yakà	1,435
16	Perustitza	1,348
17	Erzegovina e ibridi derivati	1,202
18	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	5,655
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	0,228

(¹) Esclusa la qualità inferiore (classe III), per la quale l'importo del premio è di 0,616 u.c./kg.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativa alla costituzione dell'impresa comune
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(74/295/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 49,

visto il parere della Commissione,

vista la proposta della Commissione,

visto il rapporto della Commissione,

considerando che la Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) ha per obiettivo di costruire, di attrezzare e di gestire una centrale nucleare della potenza di 300 MWe circa a Uentrop, (distretto di Unna), Repubblica federale di Germania ;

considerando che, allo scopo di realizzare tale obiettivo, la HKG ha chiesto la sua costituzione in impresa comune ;

considerando che l'atto costitutivo della HKG è compatibile con le disposizioni del trattato relative alle imprese comuni e che in particolare l'articolo 19 dispone che, nel caso di costituzione in impresa comune, la HKG sarà disciplinata da tali disposizioni e dagli atti presi in applicazione di queste ultime, in particolare dalla presente decisione ;

considerando che la Comunità ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari,

all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi ;

considerando che, nonostante i rischi economici attualmente connessi con una tale impresa, occorre intraprendere fin d'ora la realizzazione di una prima centrale dotata di un reattore ad alta temperatura che tenga conto di tutti i progressi acquisiti ;

considerando che il progetto della HKG presenta, nella fase attuale dell'applicazione delle tecniche nucleari alla produzione di energia, un'importanza fondamentale per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) è costituita in impresa comune ai sensi del trattato per una durata di 25 anni a partire dal 1° gennaio 1974.

La HKG ha per obiettivo di costruire, di attrezzare e di gestire una centrale elettronucleare della potenza di 300 MWe circa a Uentrop, (distretto di Unna), Repubblica federale di Germania.

Articolo 2

L'atto costitutivo della HKG, allegato alla presente decisione, è approvato. La dissoluzione prevista all'articolo 17 di tale atto costitutivo potrà tuttavia aver luogo soltanto dopo approvazione da parte del Consiglio su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 47 del trattato. La HKG farà seguire alla sua ragione sociale la denominazione « *Gemeinsames Europäisches Unternehmen* ».

Articolo 3

Gli Stati membri e la HKG sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GENSCHER

**ATTO COSTITUTIVO
DELLA HOCHTEMPERATUR-KERNKRAFTWERK GmbH (HKG)**

**I
DENOMINAZIONE, SEDE E OGGETTO
DELLA SOCIETÀ**

Articolo 1

Denominazione sociale e sede

La denominazione sociale è
HOCHTEMPERATUR-KERNKRAFTWERK
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (HKG).

La società ha la sua sede in Uentrop (distretto di Unna).

Articolo 2

Oggetto dell'impresa

L'impresa ha per oggetto la progettazione, il finanziamento, la costruzione e l'esercizio di una centrale elettronucleare dotata di un reattore ad alta temperatura della potenza di circa 300 MWe, in Uentrop, come centrale elettrica comune dei soci, allo scopo di provare su questo prototipo l'idoneità tecnica e la convenienza economica di un reattore ad alta temperatura per la produzione di energia elettrica destinata ad usi pubblici.

Per il conseguimento del predetto scopo l'impresa può produrre, acquistare, sfruttare e alienare energia elettrica, nonché costruire, acquistare e gestire tutte le apparecchiature e gli impianti a tal fine necessari, da sola o insieme con altri, per conto proprio o di terzi. L'impresa può acquistare, sfruttare e alienare beni immobili e diretti di privativa, creare succursali, partecipare ad altre società, nonché compiere tutte le operazioni connesse con l'oggetto sociale.

**II
SOCI, CAPITALE SOCIALE E
CONFERIMENTI**

Articolo 3

Soci

I soci sono :

- | | |
|---|---------------------|
| | <i>Conferimenti</i> |
| 1. Gemeinschaftskraftwerk Weser Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Veltheim | di DM 13 000 000 |

- | | |
|---|------------------|
| 2. Kommunales Elektrizitätswerk Mark Aktiengesellschaft, Hagen | di 13 000 000 DM |
| 3. Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft, Dortmund | di 13 000 000 DM |
| 4. Gemeinschaftswerk Hattingen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hattingen | di 6 000 000 DM |
| 5. Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft Aachen | di 2 500 000 DM |
| 6. Stadtwerke Bremen Aktiengesellschaft, Bremen | di 2 500 000 DM |

Articolo 4

Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta a 50 000 000 di DM (cinquanta milioni di marchi tedeschi). Esso è costituito dai conferimenti dei soci indicati nell'articolo 3.

Articolo 5

Conferimenti

Un quarto dei conferimenti deve essere versato prima della presentazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese; i rimanenti tre quarti sono versati, a richiesta degli amministratori, in quote proporzionali all'ammontare dei conferimenti.

Le richieste degli amministratori concernenti il versamento dei rimanenti tre quarti del capitale sociale debbono essere approvate dall'assemblea dei soci.

Articolo 6

Quote sociali

Le quote dei singoli soci sono determinate in base all'ammontare dei rispettivi conferimenti.

*Articolo 7***Trasferimento di quote sociali**

Il trasferimento di quote sociali o di loro parti è subordinato all'approvazione dell'assemblea dei soci, che delibera ad una maggioranza corrispondente al 75 % del capitale sociale.

III

ORGANIZZAZIONE*Articolo 8***Organi**

Gli organi della società sono :

1. l'assemblea dei soci
2. gli amministratori.

*Articolo 9***Assemblea dei soci**

- a) L'assemblea dei soci viene convocata dagli amministratori due settimane prima del giorno fissato per l'adunanza (compresi il giorno dell'invio e quello dell'adunanza) mediante lettera raccomandata indicante il luogo, la data e l'ordine del giorno della riunione.

Il diritto di voto può essere esercitato da *un unico* rappresentante. L'esercizio del diritto di voto è subordinato alla prova dell'esistenza di un legittimo potere di rappresentanza o di una procura.

L'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando le quote dei soci rappresentati ammontano ad almeno il 60 % del capitale sociale e quando sono rappresentati almeno due terzi dei soci.

Se l'assemblea dei soci non è regolarmente costituita, può essere convocata, con un preavviso di una settimana, una nuova assemblea con lo stesso ordine del giorno, la quale sarà considerata regolarmente costituita a prescindere dall'ammontare del capitale sociale rappresentato e dal numero dei soci rappresentati. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere richiamata esplicitamente l'attenzione su questa disposizione.

- b) L'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata nei primi sette mesi dell'anno civile. All'as-

semblea ordinaria dei soci gli amministratori presentano il bilancio di esercizio e il conto dei profitti e delle perdite, corredati della relazione finale dei revisori.

- c) Le assemblee straordinarie dei soci debbono essere convocate senza ritardo dagli amministratori in tutti i casi in cui i medesimi lo ritengono necessario oppure quando ne è fatta domanda motivata da almeno due soci oppure da tanti soci le cui quote sociali rappresentino da sole o insieme almeno un decimo del capitale sociale.
- d) L'assemblea dei soci è presieduta, a turni annui secondo l'ordine indicato nell'articolo 3, dal rappresentante del socio di turno. Qualora questo socio non abbia un rappresentante, l'assemblea è presieduta dal rappresentante del socio che segue nell'elenco dell'articolo 3.
- e) Il presidente stabilisce le modalità e la forma della votazione.
- f) Le deliberazioni dell'assemblea dei soci debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Esse debbono essere inviate a tutti i soci.

*Articolo 10***Competenza dell'assemblea dei soci**

Oltre che nei casi menzionati in altra parte del presente atto costitutivo e in quelli prescritti dalla legge, l'assemblea dei soci delibera su :

1. L'acquisto e l'alienazione di partecipazioni,
2. la conclusione e la modificazione di contratti di somministrazione di energia elettrica, da parte della società oppure ad essa,
3. i contratti di controllo, i contratti di cessione degli utili e gli altri contratti tra imprese,
4. il piano economico e finanziario che deve essere presentato ogni anno a tempo debito,
5. l'assunzione di impegni a lunga scadenza, nonché gli investimenti, l'acquisizione e gli atti di disposizione di diritti di proprietà fondiaria e di diritti reali limitati al di fuori dal piano economico, qualora superino nei singoli casi il valore di 500 000 DM (cinquecentomila marchi tedeschi),
6. l'approvazione del rilascio di procure da parte degli amministratori.

*Articolo 11***Maggioranza richiesta e diritto di voto**

- a) Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la maggioranza semplice dei soci rappresentati nell'assemblea, salvo che l'atto costitutivo o la legge richiedano espressamente una maggioranza più elevata. Ogni frazione di 100 000 DM di una quota sociale dà diritto ad un voto.
- b) Nei seguenti casi è richiesta la maggioranza di tre quarti dei soci rappresentati :
1. modificazione dell'atto costitutivo,
 2. nomina degli amministratori,
 3. partecipazione ad altre imprese,
 4. conclusione e modificazione di contratti di somministrazione di energia elettrica, da parte della società oppure ad essa,
 5. contratti del tipo indicato al punto 3 dell'articolo 10,
 6. scioglimento della società.

*Articolo 12***Votazione per corrispondenza**

È ammessa la votazione per corrispondenza conformemente all'articolo 48, paragrafo II, della legge sulle società a responsabilità limitata (GmbH — Gesetz).

*Articolo 13***Amministrazione**

- a) La società ha tre amministratori che vengono designati dai soci indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3, e cioè :
1. la Gemeinschaftskraftwerk Weser GmbH, Veltheim,
 2. la Kommunales Elektrizitätswerk Mark AG, Hagen,
 3. la Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG, Dortmund.
- b) Gli amministratori sono nominati per un periodo massimo di 5 anni; essi sono rieleggibili. Gli amministratori svolgono la loro attività a titolo di carica secondaria.
- c) La società è rappresentata congiuntamente da due amministratori o da un amministratore e da un procuratore.

*Articolo 14***Ripartizione delle competenze**

La ripartizione delle competenze tra gli amministratori è disciplinata da un regolamento interno, che deve essere approvato dall'assemblea dei soci.

*Articolo 15***Esercizio**

L'anno d'esercizio coincide con l'anno civile.

IV

DIRITTI E DOVERI SPECIALI DEI SOCI*Articolo 16***Diritti e doveri speciali**

- a) Tutti i soci s'impegnano a rendere accessibili alla società le loro cognizioni ed esperienze nel campo della costruzione e dell'esercizio dei reattori, in particolare dei reattori ad alta temperatura, e di provvedere al personale competente necessario per l'esercizio, da assumersi dalla società.
- b) Il socio n. 3 (Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft, Dortmund) s'impegna a vendere alla società un appezzamento di terreno di congrue dimensioni sito in Uentrop, che alla scadenza del presente contratto dovrà essere trasferito in proprietà di detto socio.
- c) I soci hanno il diritto e l'obbligo di acquistare l'energia elettrica prodotta dalla società nella proporzione delle rispettive quote sociali.

Al riguardo viene concluso tra la società ed i soci un contratto di somministrazione di energia elettrica. La fornitura ha luogo nei punti di erogazione. Il prezzo dell'energia elettrica si conforma alle disposizioni del « contratto di partecipazione ai rischi » concluso tra la società e la Repubblica federale di Germania.

- d) Il socio n. 3 (Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft, Dortmund) prende con la società gli accordi necessari per la fornitura dell'energia elettrica nei punti di erogazione.
- e) Il socio n. 3 (Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen Aktiengesellschaft, Dortmund) s'impegna

inoltre a concedere alla società l'uso delle officine e degli altri impianti della VEW-Kraftwerk Westfalen ed eventualmente a mettere a sua disposizione il personale necessario.

V

RECESSO, SCIoglIMENTO E
LIQUIDAZIONE*Articolo 17***Durata della società**

- a) La società è costituita a tempo indeterminato.
- b) Decorsi 25 anni (dall'iscrizione della società nel registro delle imprese) ogni socio ha il diritto di recedere dal contratto. Qualora non venga fatto uso del diritto di recesso, il contratto è prorogato ogni volta di tre anni.
- c) La dichiarazione di recesso deve essere comunicata agli amministratori al termine dell'anno civile mediante lettera raccomandata, con un preavviso di due anni.
- d) Nel caso di recesso di un socio l'assemblea dei soci deve deliberare sulla continuazione o sullo scioglimento della società.
- e) Qualora la società persista, ciascuno dei soci rimanenti ha il diritto di acquistare una parte della quota sociale del socio recedente proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale. Non appena in possesso della dichiarazione di recesso, gli amministratori invitano i soci ad esercitare il loro diritto d'acquisto; i soci possono esercitare questo diritto entro il termine di sei mesi dal ricevimento dell'invito. Il socio recedente ha l'obbligo di trasferire la sua quota sociale ad uno o a più soci, conformemente ad una deliberazione dell'assemblea dei soci.
- f) In mancanza di una deliberazione dell'assemblea dei soci oppure qualora nessuno degli aventi diritto eserciti il diritto d'acquisto conformemente alla lettera e) del presente articolo, la quota sociale del socio recedente viene introitata. In questo caso il socio recedente ha diritto ad un corrispettivo.

g) Rimane salvo il diritto di ogni socio di proporre un'azione di risoluzione del contratto conformemente all'articolo 61 della legge sulle società a responsabilità limitata.

h) Qualora esista una divergenza di opinioni tra i soci circa la valutazione della quota sociale di cui alla lettera e) o del corrispettivo di cui alla lettera f) del presente articolo e non sia possibile giungere ad un componimento amichevole della controversia, le parti si rimettono al giudizio arbitrale di un esperto. In mancanza di accordo sulla persona dell'esperto, il presidente della camera di commercio e industria di Dortmund viene pregato di designare un esperto.

VI

TRIBUNALE ARBITRALE

*Articolo 18***Tribunale arbitrale**

Le controversie tra i soci o tra un socio e la società concernenti il presente atto, escluse quelle menzionate nell'articolo 17, lettera h), che non siano composte in via amichevole sono risolte, con esclusione delle vie legali ordinarie, da un tribunale arbitrale su cui le parti si sono accordate in un documento speciale in data odierna, al quale si rinvia.

VII

« IMPRESA COMUNE » (EURATOM)

*Articolo 19***Obblighi derivanti dal trattato Euratom**

Qualora venga costituita in « impresa comune » ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la società sarà soggetta, per tutto il periodo in cui svolgerà la sua attività quale impresa comune, alle disposizioni del trattato Euratom concernenti le imprese comuni e alle decisioni del Consiglio dei ministri della Comunità europea dell'energia atomica che la costituiscono in impresa comune e le attribuiscono alcuni dei vantaggi enumerati nell'allegato III del trattato Euratom.

In particolare :

- a) le modificazioni dell'atto costitutivo della società potranno entrare in vigore soltanto dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, conformemente all'articolo 50 del trattato Euratom ;
- b) conformemente all'articolo 171, paragrafo 3, del trattato Euratom, gli amministratori dovranno comunicare alla commissione dell'Euratom, entro un mese dalla loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci, i conti dei profitti e delle perdite e i bilanci della società relativi ai singoli esercizi affinché la commissione dell'Euratom li inoltri al Consiglio dei ministri e al Parlamento europeo. Le previsioni delle entrate e delle spese

saranno comunicate con la stessa procedura, al più tardi un mese prima dell'inizio dell'esercizio ;

- c) la cessione di quote sociali o di loro parti a società con sede all'esterno della Comunità o a persone che non hanno la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità, nonché l'assunzione da parte di queste società o di queste persone di conferimenti in caso di aumento del capitale sociale saranno subordinate all'approvazione del Consiglio delle Comunità europee.

Fatte salve le precedenti disposizioni, la società è soggetta alla legislazione tedesca, in particolare alla legge sulle società a responsabilità limitata del 20 aprile 1892.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune
Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG)

(74/296/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 48 e 124,

visto il parere della Commissione,

visto il rapporto della Commissione,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'impresa comune Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), costituita con decisione del Consiglio del 4 giugno 1974 per una durata di 25 anni, il compito di costruire, di attrezzare e di gestire una centrale nucleare della potenza di 300 MWe a Uentrop, (distretto di Unna), Repubblica federale di Germania ;

considerando che, per realizzare tale obiettivo, la HKG ha sollecitato la concessione di taluni vantaggi di cui all'allegato III del trattato ;

considerando che la centrale nucleare sarà costruita da un consorzio di imprese della Comunità con elementi provenienti quasi esclusivamente dalla Comunità ; che la costruzione di tale centrale permetterà di perfezionare considerevolmente i procedimenti tecnici di produzione dell'elettricità su scala industriale ;

considerando che la concessione alla HKG, per la durata della costruzione e dell'esercizio della centrale nucleare, dei vantaggi di cui all'allegato III del trattato può, diminuendo gli oneri finanziari, ridurre i rischi economici connessi con questo tipo di impresa ;

considerando l'opportunità di accordare tali vantaggi soltanto se la HKG mette a disposizione della Comunità le conoscenze non brevettabili che potrà conseguire in occasione della realizzazione del progetto di centrale nucleare,

Articolo 1

Gli Stati membri concedono all'impresa comune « Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH » (HKG), in un primo tempo per un periodo che termina tre anni dopo la recezione definitiva della centrale da parte dell'impresa, i seguenti vantaggi di cui all'allegato III del trattato :

1. nel quadro del punto 3 del suddetto allegato, l'esonero dalla Kapitalverkehrsteuer (Gesellschaftsteuer) (imposta sui conferimenti sociali) per gli apporti di capitale sociale dei soci (Stamm-einlagen) alla HKG, sino a concorrenza di un importo totale di 50 milioni di DM ;
2. nel quadro del punto 4 del suddetto allegato, l'esonero dalla Grunderwerbsteuer (imposta sull'acquisto di beni immobili) ;
3. Nel quadro del punto 5 del suddetto allegato :
 - esonero dall'imposta sul capitale,
 - deroga dal termine fissato per la deduzione delle perdite, conformemente all'articolo 10 d della Einkommensteuergesetz (legge relativa all'imposta sul reddito),
 - esonero dalla parte dell'imposta sui profitti industriali o commerciali prelevata, conformemente all'articolo 8, punto 1 del Gewerbesteuer-gesetz (legge relativa all'imposta comunale sull'industria e il commercio) sugli interessi dovuti sugli impegni finanziari a lungo termine,
 - deroga dal termine fissato per la deduzione delle perdite di esercizio conformemente all'articolo 10 a del Gewerbesteuer-gesetz,
 - esonero dalla parte dell'imposta sul capitale d'esercizio prelevata conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, punto 1 del Gewerbesteuer-gesetz sugli impegni finanziari a lungo termine,

- esonero dalla parte dell'imposta sul capitale d'esercizio prelevata sul valore proporzionale della centrale finanziata da sovvenzioni pubbliche,
- esonero dall'imposta fondiaria.

Articolo 2

I vantaggi concessi alla HKG dalla presente decisione si estendono ai diritti ed obblighi esistenti per la HKG al momento della sua costituzione in impresa comune.

Articolo 3

I vantaggi di cui all'articolo 1 sono concessi alla HKG a condizione che la Commissione abbia accesso a tutte le conoscenze industriali, tecniche ed economiche, comprese le informazioni relative alla sicurezza, raccolte dalla HKG durante il periodo della

progettazione, della costruzione e dell'esercizio della centrale nucleare ; questi obblighi si estendono a tutte le conoscenze che la HKG ha il diritto di ricevere dal suo fornitore principale e che ha facoltà di trasmettere conformemente ai contratti con esso firmati. La Commissione determina quali siano le conoscenze da comunicare, nonché le modalità di tali comunicazioni, e cura la diffusione di queste conoscenze.

Articolo 4

Gli Stati membri e l'impresa comune HKG sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GENSCHER

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 1974

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (Comportamento del dispositivo di guida in caso di urto)

(74/297/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore ai sensi delle legislazioni nazionali concernono, tra l'altro, il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto ;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro ; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾ ;considerando che prescrizioni comuni sono state previste dalla direttiva del Consiglio del 1° marzo 1971 ⁽⁴⁾ per i retrovisori interni e dalla direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 ⁽⁵⁾ per le parti interne dell'abitacolo, la disposizione dei comandi, il tetto, lo schienale e la parte posteriore dei sedili ; che verranno adottate ulteriormente le prescrizioni riguardanti le altre finiture interne come gli attacchi per le cinture di sicurezza e dei sedili, il poggiatesta e l'identificazione dei comandi ;

considerando che le prescrizioni armonizzate devono ridurre il rischio o la gravità delle lesioni di cui possono essere vittime i conducenti dei veicoli a motore e garantire la sicurezza della circolazione stradale in tutta la Comunità ;

considerando che, per quanto riguarda le prescrizioni tecniche, è opportuno riprendere sostanzialmente quelle adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 12 (« Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente contro il dispositivo di guida in caso d'urto » ⁽⁶⁾ che è allegato all'accordo, del 20 marzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per veicolo ogni veicolo a motore della categoria M₁ (definita nell'allegato I della direttiva del 6 febbraio 1970), destinato a circolare su strada con o senza carrozzeria, che abbia un minimo di quattro ruote ed una velocità massima superiore per costruzione a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli a guida avanzata come definiti al punto 2.7 dell'allegato I.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale per motivi concernenti il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto, quando risponda alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione

⁽¹⁾ GU n. C 14 del 27. 3. 1973, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 2.

⁽⁶⁾ Documento ECE di Ginevra E/ECE/324/Add. 11.

o l'uso dei veicoli per motivi concernenti il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto, quando risponda alle prescrizioni di cui agli allegati I, II e III.

Articolo 4

Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione adotta le misure necessarie per essere informato circa qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato I, punto 2.2. Le autorità competenti di questo Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale. Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate, la modifica non è autorizzata.

Articolo 5

Le modifiche che sono necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I, II, III e IV sono adottate a norma della procedura prevista all'articolo 13 della direttiva del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle

legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri prendono cura di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore contemplato dalla presente direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. D. GENSCHER

ALLEGATO I (*)

DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE, OMOLOGAZIONE CEE,
SPECIFICHE, PROVE, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

(1)

2. DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva:

- 2.1. per « comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto », si intende il comportamento di tale dispositivo per effetto di due tipi di forze, ossia
 - 2.1.1. quelle provocate da una collisione frontale che possono produrre uno spostamento all'indietro del comando dello sterzo,
 - 2.1.2. quelle dovute all'inerzia della massa del conducente in caso d'urto contro il comando dello sterzo in una collisione frontale;
- 2.2. per « tipo di veicolo », si intendono i veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:
 - 2.2.1. strutture, dimensioni, forma e materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo
 - 2.2.2. peso massimo autorizzato del veicolo;
- 2.3. per « comando dello sterzo », si intende l'organo dello sterzo azionato dal conducente, generalmente il volante;
- 2.4. per « colonna dello sterzo », si intende il carter che avvolge l'albero dello sterzo;
- 2.5. per « albero dello sterzo », si intende l'elemento che trasmette alla scatola dello sterzo la coppia esercitata sul comando dello sterzo;
- 2.6. per « dispositivo di guida », si intende il volante, la colonna dello sterzo e i suoi elementi connessi di rivestimento, l'albero comando dello sterzo, la scatola sterzo, nonché tutti gli altri elementi, quali ad esempio quelli destinati a contribuire a dissipare l'energia in caso d'urto contro il volante;
- 2.7. per « guida avanzata », si intende una sistemazione del veicolo in cui più della metà della lunghezza del motore si trova posteriormente al punto più avanzato della base del parabrezza, e in cui il centro del comando dello sterzo si trova nel primo quarto della lunghezza del veicolo.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

- 3.1. La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.
- 3.2. Essa deve essere accompagnata dai documenti in triplice copia appresso indicati e dalle indicazioni seguenti:
 - 3.2.1. descrizione particolareggiata del tipo di veicolo per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte del veicolo situata anteriormente al comando dello sterzo;
 - 3.2.2. disegni del dispositivo di guida e della sua fissazione alla carrozzeria e alla cassa del veicolo su scala adatta, con sufficienti dettagli;

(*) Il testo degli allegati è sostanzialmente analogo a quello del regolamento n. 12 della Commissione economica per l'Europa dell'ONU, ad eccezione del punto 2.1; la suddivisione dei punti è la stessa; se un punto del regolamento n. 12 non ha il corrispondente nella presente direttiva, il suo numero è indicato fra parentesi, come richiamo.

- 3.2.3. descrizione tecnica del dispositivo.
- 3.3. Occorre presentare al servizio tecnico incaricato delle prove:
- 3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, per la prova di cui al punto 5.1,
- 3.3.2. a discrezione del costruttore, un secondo veicolo, o le parti del veicolo che si considerano essenziali per la prova di cui al punto 5.2.
4. OMOLOGAZIONE CEE
- (4.1.)
- (4.2.)
- 4.3. Si acclude alla scheda di omologazione CEE una scheda conforme al modello indicato all'allegato IV.
- (4.4.)
- (4.5.)
- (4.6.)
5. SPECIFICHE
- 5.1. Nella prova di collisione dell'autoveicolo a vuoto, senza manichino, contro una barriera alla velocità di 48,3 km/ora, la parte superiore della colonna dello sterzo e del suo albero non devono spostarsi verso l'indietro orizzontalmente e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo di oltre 12,7 cm rispetto ad un punto del veicolo non interessato dall'urto e tale distanza verrà determinata con misure dinamiche.
- 5.2. Quando il comando dello sterzo viene urtato da un blocco di prova lanciato contro tale comando ad una velocità relativa di almeno 24,1 km/ora, la forza esercitata sul « petto » del blocco di prova dal comando dello sterzo non deve superare 1 111 daN.
- 5.2.1. Il comando dello sterzo deve essere concepito, costruito e montato in modo da non presentare né asperità pericolose né spigoli vivi che rischino di accrescere il pericolo o la gravità di lesioni del conducente in caso d'urto.
- 5.2.2. Il comando dello sterzo deve essere concepito, costruito e montato in modo da non comportare elementi o accessori, compreso il comando del segnalatore acustico e gli elementi di rivestimento, sui quali si possa impigliare l'abbigliamento del conducente durante le normali operazioni di guida.
6. PROVE
- Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni del punto 5 viene effettuato conformemente ai metodi indicati negli allegati II e III.
7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
- (7.1.)
- 7.2. Per verificare la conformità si procede a un numero sufficiente di controlli per sondaggio sui veicoli di serie.
- 7.3. In generale, tali verifiche si limitano a misure dimensionali. Se necessario i veicoli vengono tuttavia sottoposti alla prova relativa alle prescrizioni di cui al punto 5.
- (8.)
- (9.)
-

ALLEGATO II

PROVE D'URTO ANTERIORE CONTRO LA BARRIERA

1. OGGETTO

La prova ha lo scopo di verificare se il veicolo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5.1 dell'allegato I.

2. INSTALLAZIONE, PROCEDURE E APPARECCHI DI MISURA

2.1. Luogo della prova

Il luogo dove verrà effettuata la prova deve presentare una superficie sufficiente affinché si possa sistemare la pista di lancio dei veicoli, la barriera e gli impianti tecnici necessari per la prova. La parte finale della pista, almeno 5 m prima della barriera, deve essere orizzontale, piana e stabilizzata.

2.2. Barriera

La barriera è costituita da un blocco di cemento armato della larghezza minima di 3 m e dell'altezza minima di 1,5 m, con uno spessore minimo di 0,6 m. La parete da urtare deve essere perpendicolare alla parte finale della pista di lancio e deve essere ricoperta di tavole di compensato dello spessore di 2 cm. Dietro il blocco di cemento armato è necessario sistemare almeno 90 tonnellate di terra. La barriera di cemento armato e di terra può essere sostituita da ostacoli aventi la stessa superficie frontale, che forniscono risultati equivalenti.

2.3. Propulsione del veicolo

Al momento dell'urto il veicolo deve avanzare liberamente per inerzia e deve raggiungere l'ostacolo con una traiettoria perpendicolare alla parete da urtare; la massima divergenza d'allineamento laterale ammessa fra la linea mediana verticale della parete anteriore del veicolo e la linea mediana verticale della parete da urtare è di ± 30 cm.

2.4. Stato del veicolo

Al momento della prova il veicolo deve essere completo di tutte le sue parti e di tutta l'attrezzatura normale. Inoltre, gli oggetti contenuti nell'abitacolo non devono urtare accidentalmente contro il volante (sedile inclinabile del conducente, imbottitura del sedile posteriore ecc.).

2.5. Velocità

La velocità al momento dell'urto deve essere compresa fra 48,3 km/ora e 53,1 km/ora.

2.6. Apparecchi di misura

2.6.1. L'apparecchio da utilizzare per la registrazione di cui al punto 3.1 deve consentire di effettuare le misure con il seguente grado di precisione:

2.6.1.1. Velocità del veicolo con l'approssimazione di 1/100.

2.6.1.2. La registrazione del tempo deve consentire di apprezzare il millesimo di secondo.

2.6.1.3. L'inizio dell'urto al momento del primo contatto del veicolo con l'ostacolo viene individuato sulle registrazioni e sui film che servono per lo spoglio dei risultati della prova.

2.6.2. La misura della distanza di cui al punto 3.1 deve essere effettuata con un'approssimazione di ± 5 mm.

3. RISULTATI

- 3.1. Per determinare lo spostamento all'indietro del comando dello sterzo si effettua, durante la collisione, una registrazione ⁽¹⁾ della variazione della distanza misurata in senso orizzontale e parallelamente all'asse longitudinale del veicolo fra la parte superiore della colonna dello sterzo (e del suo albero) e un punto del veicolo non interessato dall'urto. Se la velocità misurata supera la velocità nominale di 48,3 km/ora, tale spostamento viene ricondotto al valore corretto, corrispondente alla velocità nominale, moltiplicandolo per il quadrato del rapporto fra tale velocità nominale e la velocità misurata.
- 3.2. Dopo la prova i danni subiti dal veicolo vengono indicati in un rapporto scritto; occorre prendere almeno una fotografia di ognuna delle viste seguenti del veicolo:
 - 3.2.1. laterali (destra e sinistra),
 - 3.2.2. anteriore,
 - 3.2.3. inferiore,
 - 3.2.4. della zona interessata all'interno dell'abitacolo.

4. METODI EQUIVALENTI DI PROVA

Sono ammessi metodi equivalenti di prova non distruttivi, purché i risultati di cui al punto 3 possano essere ottenuti integralmente mediante una prova di sostituzione, o tramite calcoli in base ai risultati di detta prova. Se si impiega un metodo diverso da quello descritto ai punti 2 e 3 è necessario dimostrarne l'equivalenza.

⁽¹⁾ Tale registrazione può essere sostituita da una misura della cresta.

ALLEGATO III

PROVA DI DISSIPAZIONE DELL'ENERGIA IN CASO
D'URTO CONTRO IL COMANDO DELLO STERZO

1. OGGETTO

La prova ha lo scopo di verificare se il veicolo soddisfa alle condizioni di cui al punto 5.2 dell'allegato I.

2. IMPIANTI, PROCEDURE E APPARECCHIATURE DI MISURA

2.1. Montaggio del comando dello sterzo

2.1.1. Il comando deve essere montato sul tronco anteriore del veicolo, ottenuto sezionando la scocca trasversalmente all'altezza dei sedili anteriori, con la possibilità di escludere il tetto, il parabrezza e le porte. Il tronco deve essere fissato in modo rigido al banco di prova, affinché non si sposti sotto l'urto del blocco di prova.

2.1.2. Tuttavia, su richiesta del costruttore, il comando dello sterzo può essere montato su un'armatura analoga che simuli il montaggio del dispositivo di guida, purché il complesso « armatura/dispositivo » presenti rispetto al complesso reale « tronco anteriore della scocca/dispositivo »,

2.1.2.1. la medesima disposizione geometrica,

2.1.2.2. una maggiore rigidità.

2.2. Nella prima prova il comando dello sterzo è orientato in modo che il raggio più rigido si trovi in corrispondenza del punto di contatto del blocco di prova; se il comando dello sterzo è un volante, la prova viene ripetuta in modo che la parte più sensibile del cerchio del volante si trovi in corrispondenza del suddetto punto di contatto. In caso di comando dello sterzo a posizione regolabile, le due prove di cui sopra devono essere effettuate nella posizione media consentita dalle regolazioni.

2.3. Blocco di prova

Il blocco di prova ha la forma, le dimensioni, il peso e le caratteristiche indicate nell'appendice del presente allegato.

2.4. Misura delle forze

2.4.1. Si misura la forza massima in direzione orizzontale, parallela all'asse longitudinale del veicolo, applicata al blocco di prova in seguito all'urto contro il comando dello sterzo.

2.4.2. Tale forza può essere misurata direttamente o indirettamente, o calcolata in base ai valori misurati durante la prova.

2.5. Propulsione del blocco di prova

È accettabile qualsiasi metodo di propulsione, purché sia concepito in modo che, quando il blocco di prova tocca il comando dello sterzo sia libero da qualsiasi legame con il dispositivo di propulsione. Il blocco di prova deve toccare il comando dopo aver effettuato una traiettoria praticamente rettilinea, parallela all'asse longitudinale del tronco anteriore del veicolo. Il contatto iniziale del blocco di prova con il comando dello sterzo deve aver luogo nel punto in cui si produce normalmente quando un uomo del peso di 75,3 kg e delle dimensioni di 1,73 m ⁽¹⁾ seduto sul sedile di guida del veicolo (sistemato nella posizione più avanzata) è spostato in avanti parallelamente all'asse longitudinale del veicolo fino a toccare il volante.

2.6. Velocità

Il blocco di prova deve urtare il comando dello sterzo ad una velocità almeno uguale a 24,1 km/ora e quanto più possibile vicina a questo valore.

⁽¹⁾ Tali dimensioni corrispondono al manichino di 50 percentili con le caratteristiche del « National Center for Health Statistics, Series 11, No 8 », United States of America Center for Health, Education and Welfare, 12 maggio 1967.

2.7. Apparecchio di misura

- 2.7.1. L'apparecchio da impiegare per la registrazione di cui al punto 3.2 deve consentire di effettuare le misure con la seguente precisione:
- 2.7.1.1. Velocità del blocco di prova: con l'approssimazione di 2/100.
- 2.7.1.2. La registrazione del tempo deve consentire di apprezzare il millesimo di secondo.
- 2.7.1.3. L'inizio dell'urto all'istante del primo contatto del blocco di prova con il comando dello sterzo viene individuato sulle registrazioni e sui film che servono per lo spoglio dei risultati della prova.
- 2.7.1.4. Misura della forza: il campo della misura è di 3 920 daN. Tale forza deve essere registrata senza distorsioni per fenomeni fino ad una frequenza di 1 000 Hz, con una precisione del 2,5 % del campo della misura massima, o del $\pm 5\%$ del valore reale.
- 2.7.1.5. Sensibilità trasversale: inferiore al 5 % del campo della misura.

3. RISULTATI


- 3.1. Dopo la prova i danni subiti dal dispositivo di guida vengono constatati e indicati in un rapporto scritto; occorre prendere almeno una fotografia laterale ed una fotografia frontale della zona « comando dello sterzo/colonna di sterzo/cruscotto ».
- 3.2. Si effettua una registrazione, durante la collisione, delle forze complessive esercitate sul « petto » del blocco di prova dal comando dello sterzo, misurate come indicato al punto 2.7.

4. METODI EQUIVALENTI DI PROVA

Sono ammessi i metodi equivalenti di prova non distruttivi, purché i risultati di cui al punto 3 possano essere ottenuti integralmente mediante una prova di sostituzione o tramite calcoli in base ai risultati di detta prova. Se si impiega un metodo diverso da quello descritto ai punti 2 e 3 è necessario dimostrarne l'equivalenza.

Allegato III - Appendice

BLOCCO DI PROVA



Blocco di prova, peso: 34-36,3 kg. Blocco del tipo tronco del 50° percentile, tasso di elasticità: 107-142 kg/cm

ALLEGATO IV

Indicazione dell'amministrazione

Comunicazione relativa all'omologazione (o al rifiuto o al ritiro dell'omologazione) di un tipo di veicolo per quanto riguarda il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto

- Numero di omologazione:
- 1. Marchio di fabbrica o di commercio del veicolo a motore:
- 2. Tipo del veicolo:
- 3. Nome e indirizzo del costruttore:
- 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
- 5. Descrizione sommaria del dispositivo di guida e degli elementi del veicolo che riguardano il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto:.....
- 6. Veicolo presentato all'omologazione il
- 7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:
- 8. Data del verbale rilasciato dal servizio:
- 9. Numero del verbale rilasciato da tale servizio:
- 10. L'omologazione per quanto riguarda il comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto è concessa / rifiutata / ritirata ⁽¹⁾
- 11. Località:
- 12. Data:
- 13. Firma:
- 14. Sono acclusi alla presente comunicazione i seguenti documenti, con il numero di omologazione sopraindicato:
 - disegni, schemi e piani del dispositivo di guida
 - fotografie del dispositivo di guida e degli altri elementi relativi al comportamento del dispositivo di guida in caso d'urto.

(1) Depennare la dicitura inutile.